



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCO PRETTO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 22/07/2015

REGOLAMENTO UTILIZZO

“PARCO PRETTO”

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Apertura

Art. 3 – Modalità di accesso

Art. 4 – Utilizzo

Art. 5 – Sanzioni

Art. 6 – Risarcimento dei danni

Art. 7 – Vigilanza e custodia

Art. 8 – Norma di rinvio

Art. 9 – Entrata in vigore

ART. 1 – DEFINIZIONE

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del parco comunale "Pretto". Il Regolamento viene approvato allo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene pubblico di grande valore storico, culturale, naturalistico e ambientale e nel contempo determinare principi e regole dirette a salvaguardare il valore inestimabile del parco.

Ai fini della definizione richiamata si forniscono le seguenti informazioni:

Il Parco Pretto è oggetto di vincolo paesaggistico di cui all'art. 45 del d.lgs. 42/2004 (ex art. 20 legge 1497/1939); ospita 4 grandi alberi vincolati dal PTCP ai sensi dell'art. 57 delle norme PTCP-allegato C; è giardino storico ai sensi dell'art. 36 del PI, dell'art. 20 del PAT e dell'art. 58 del PTCP.

ART. 2 – APERTURA

Il Parco Pretto è aperto al pubblico tutto l'anno. Dal 1 aprile al 30 ottobre quale periodo estivo, il restante da considerarsi quale periodo invernale. L'orario di apertura sarà disciplinato con apposito provvedimento di Giunta ed articolato in fasce orarie differenti che saranno predisposte e rese pubbliche dall'Ufficio competente .

Al di fuori degli orari stabiliti, l'accesso al Parco Comunale è consentito soltanto alle persone espressamente autorizzate dall'ufficio competente.

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO

Il comportamento degli utenti deve essere sempre tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza.

Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del parco, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli utenti.

Per tutto il parco valgono le seguenti regole:

- potranno avere luogo solo previa autorizzazione dell'Ufficio competente le feste per ragazzi fino a 10 anni e comunque sotto la custodia degli adulti richiedenti;
- è vietato circolare con cicli, motocicli, automezzi, altri mezzi di locomozione, ad eccezione dei mezzi autorizzati per ragioni di servizio;
- è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
- è vietato sporcare ed imbrattare il suolo e le attrezzature;
- è vietato asportare o comunque danneggiare piante, arbusti, tappeto erboso e seminati. In particolare è vietato manomettere ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori e piante in genere;
- è vietato catturare, molestare o ferire intenzionalmente gli animali dimoranti nel parco;

- è vietato introdurre e/o abbandonare animali;
- è vietato utilizzare impropriamente panchine, arredi, fontane, giochi dei bimbi;
- è vietato utilizzare le attrezzature ricreative alle persone maggiori di anni 14 ad eccezione del percorso vita;
- è vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- sono vietati tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzate) che implicano lanci del pallone e di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone; è consentito il gioco spontaneo dei bambini;
- è vietato bivaccare o installare attrezzature da campeggio, allestire gazebo, piantare pali, attrezzature espositive ed ogni altra qualsivoglia struttura, salvo espresse autorizzazioni;
- è vietato posare qualsiasi segnaletica e/o pubblicità mediante striscioni o volantinaggio all'interno dell'area salvo espresse autorizzazioni;
- è vietata la questua sotto qualsiasi forma, salvo la raccolta di fondi a scopo benefico o filantropico autorizzati dall'amministrazione;
- è vietato fumare ed introdurre ed assumere alcolici;

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme del Regolamento di Igiene Ambientale/Decoro Urbano.

Eventuali deroghe potranno essere di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale per consentire particolari manifestazioni locali ed occasionali.

ART. 4 – UTILIZZO

Al di fuori dell' utilizzo generico del Parco Comunale, come disciplinato dagli articoli precedenti, solo su espressa richiesta scritta debitamente autorizzata, è consentito l'utilizzo per attività collettive, manifestazioni, iniziative culturali, ricreative e didattiche.

L'autorizzazione verrà approvata dalla Giunta Municipale, previa valutazione dell'Ufficio competente e, comunque non verranno concesse autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco.

L'utilizzo del Parco Pretto da parte di soggetti privati, associazioni, comitati o di altri organismi, per manifestazioni o attività organizzate o per l'utilizzo esclusivo, è soggetto al pagamento di una tariffa stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, fatte salve eventuali esenzioni.

In sede di prima istituzione le tariffe sono quelle di cui all'allegato A) al presente Regolamento.

Le manifestazioni dovranno svolgersi soltanto sulle aree debitamente autorizzate per tali eventi senza danneggiare in alcuna forma le aree verdi secondo le prescrizioni e modalità stabilite nel provvedimento di autorizzazione.

ART. 5 – SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni previste, dal Regolamento di Igiene Ambientale, dal Regolamento di Polizia Urbana, nonché quelle previste eventualmente dalle altre leggi e normative di carattere regionale e nazionale sulla tutela dell'ambiente.

Art. 6 – RISARCIMENTO DEI DANNI

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento, l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino, maggiorato di una percentuale del 15% a titolo di spese generali.

Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente Regolamento da parte degli utenti.

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti l'area e le strutture in parola vanno comunicati al personale dell'Ufficio Tecnico, i cui nominativi recapiti saranno pubblicizzati con apposito avviso in loco.

Art. 7 - VIGILANZA E SANZIONI

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Locale o da un incaricato di pubblico servizio.

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche norme.

Ferme restando:

- a) le possibilità da parte delle persone indicate all'articolo precedente o appartenenti alle forze dell'ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune.

ART. 8 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia (Codice Civile e T.U. Enti Locali).

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune.

TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE "PRETTO"

- celebrazione matrimonio € 150,00, comprensivo della tariffa comunale di € 50,00 richiesta a titolo di segreteria;
- svolgimento di attività sportiva da parte delle associazioni negli orari di apertura € 3,00/ora;
- svolgimento di attività sportiva da parte delle associazioni negli orari di chiusura € 4,00/ora;
- feste per ragazzi fino a 10 anni € 30,00;
- utilizzo esclusivo occasionale solo su espressa autorizzazione della Giunta Comunale € 1.500,00